



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1516

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica dei criteri per il conferimento dei titoli di maestro artigiano e maestro professionale (art. 13 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11, "Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento") di cui all'art. 4 della deliberazione n. 832 del 13 maggio 2022.

Il giorno **10 Ottobre 2025** ad ore **16:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti: ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA

Assenti: VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 13 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 (legge provinciale sull'artigianato) ha istituito i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale “per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere”, rinviando alla Giunta provinciale la definizione delle “modalità” di conferimento dei citati titoli.

L'art. 20 bis, intitolato: “Delega alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento di funzioni in materia di artigianato”, al comma 1, delega alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, “le funzioni in materia di artigianato” inerenti: “lo svolgimento del procedimento per il rilascio del titolo di maestro artigiano e di maestro professionale ai sensi dell'articolo 13 e l'attività formativa dei candidati, secondo quanto previsto dall'accordo di programma (comma 1, lett. b bis).

L'art. 8, comma 8 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 420 del 28 marzo 2025, di approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento, intitolato “Formazione”, recita: “Camera di Commercio esercita, su delega della Provincia ai sensi dell'articolo 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e ss.mm., le funzioni riguardanti il procedimento per il rilascio del titolo di “Maestro Artigiano” e di “Maestro Professionale” secondo quanto previsto dal Programma Annuale nonché, previo accordo con il servizio provinciale competente in materia di artigianato, per il rilascio degli attestati dei corsi di aggiornamento dei Maestri Artigiani e dei Maestri Professionali. Camera di Commercio collabora con il servizio provinciale competente in materia di artigianato per la definizione di nuovi profili formativi, nonché alla revisione dei percorsi e delle modalità di formazione laddove se ne rilevasse l'opportunità. Le attività di cui al presente comma potranno essere realizzate anche attraverso l'azienda speciale della Camera di Commercio, Accademia d'Impresa”.

La Giunta provinciale ha da ultimo disciplinato le modalità di conferimento del titolo di maestro artigiano e professionale, con deliberazione n. 832 dd. 13 maggio 2022.

In particolare:

- l'allegato A) che reca i “criteri generali per il conferimento del titolo di maestro artigiano e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento (articoli 13 e 20 bis della Legge Provinciale 1 agosto 2002, n. 11)” della citata delibera, all'art. 4, intitolato “contenuto e modalità di svolgimento del corso”, recita:

“1. Il percorso formativo si articola in aree, ciascuna delle quali è organizzata in ambiti di lavoro e moduli formativi:

- a) area gestione d'impresa;
- b) area insegnamento del mestiere;
- c) area tecnico – professionale;

d) eventuali altre aree individuate dalla deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso obbligatorio”.

- l'allegato B) che reca i “criteri generali per il conferimento del titolo di maestro professionale e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento (articoli 13 e 20 bis della Legge Provinciale 1 agosto 2002, n. 11)” della citata delibera, all'art. 4 , intitolato “contenuto e modalità di svolgimento del corso”, recita:

“1. Il percorso formativo si articola in aree, ciascuna delle quali è organizzata in ambiti di lavoro e moduli formativi:

- a) area gestione d'impresa;
- b) area insegnamento del mestiere;
- c) area tecnico – professionale;

- d) eventuali altre aree individuate dalla deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso obbligatorio”.

I percorsi formativi sono programmati e realizzati per area e - distintamente - per ciascun profilo professionale.

Invero, la formulazione dell’articolo citato non prevede espressamente la possibilità – per i soggetti di cui all’art. 5 della medesima delibera – di realizzare congiuntamente anche per più profili professionali, i percorsi e le aree in cui questi si articolano.

Tanto determina inevitabilmente dispendio di risorse con evidenti ripercussioni sull’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, soprattutto nel caso in cui sia esiguo il numero di iscritti ai percorsi relativi a taluni profili professionali.

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, si propone di modificare la citata deliberazione della Giunta provinciale, nel senso di consentire ai soggetti realizzatori di attuare i percorsi formativi anche impartendo la formazione afferente a più aree e/o singoli moduli formativi di ciascuna area – congiuntamente – anche con riferimento a più profili professionali, in particolare allorquando il numero di iscritti ai percorsi professionali relativi a singoli profili risulti inferiore al numero ritenuto minimo di partecipanti per l’attivazione di ciascun percorso.

I benefici di tale scelta sono evidenti soprattutto con riferimento ad aree, quali la gestione di impresa, che hanno carattere trasversale.

Al fine di rendere più agevole la lettura dei “Criteri” si ritiene opportuno riapprovare gli stessi, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 832/2022.

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 ter della L.P. n. 11, 2002 “per la figura del maestro artigiano le deliberazioni della Giunta provinciale previste da quest’articolo sono adottate previo parere della commissione provinciale per l’artigianato”.

In relazione al presente provvedimento, limitatamente alla figura del maestro artigiano di cui all’allegato A, la Commissione provinciale per l’artigianato ha espresso parere favorevole nella seduta di data 15 settembre 2025.

Infine, si ritiene opportuno correggere alcuni refusi presenti nel testo approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 832/2022 e in particolare:

- a) il refuso riportato sia nell’allegato A sia nell’allegato B all’articolo 2, comma 2 sostituendo il testo “l.p. n. 11 del 2002 n. 11” con “l.p. n. 11 del 2002”;
- b) l’erroneo riferimento all’art. 7 contenuto nell’art. 3, comma 4, lett. b) dei criteri relativi al maestro professionale sostituendolo con “6”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, l'articolo 4 dei *“criteri generali per il conferimento del titolo di maestro artigiano (articoli 13 e 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11)”* approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 832 del 13 maggio 2022, inserendo dopo il comma 1, il seguente testo: “2. I soggetti di cui all’art. 5 possono realizzare i percorsi formativi impartendo la formazione afferente singole aree o moduli di area anche unitamente a più profili professionali, in particolare qualora il numero degli iscritti sia inferiore al numero ritenuto minimo”;
- 2) di rinumerare, di conseguenza, i successivi commi del medesimo articolo 4;
- 3) di modificare, per i motivi esposti in premessa, l'articolo 4 dei *“criteri generali per il conferimento del titolo di maestro professionale (articoli 13 e 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11)”* approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 832 del 13 maggio 2022, inserendo dopo il comma 1, il seguente testo: “2. I soggetti di cui all’art. 5 possono realizzare i percorsi formativi impartendo la formazione afferente singole aree o moduli di area anche unitamente a più profili professionali, in particolare qualora il numero degli iscritti sia inferiore al numero ritenuto minimo”;
- 4) di rinumerare, di conseguenza, i successivi commi del medesimo articolo 4;
- 5) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 832/2022 e in particolare:
 - a) il testo riportato sia nell'allegato A sia nell'allegato B all'articolo 2, comma 2 sostituendo “l.p. n. 11 del 2002 n. 11” con “l.p. n. 11 del 2002”;
 - b) il testo “articolo 7” contenuto nell’art. 3, comma 4, lett. b) dei criteri relativi al maestro professionale sostituendolo con “articolo 6”;
- 6) di mantenere invariato quanto non esplicitamente modificato dalla presente deliberazione;
- 7) di riapprovare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato A): *“Criteri generali per il conferimento del titolo di maestro artigiano e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento (articoli 13 e 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11)”*, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 8) di riapprovare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato B): *“Criteri generali per il conferimento del titolo di maestro professionale e per la realizzazione dei corsi di aggiornamento (articoli 13 e 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11)”*, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 9) di dare atto che i criteri di cui ai punti 7) e 8) sostituiscono integralmente i precedenti criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 832 del 13 maggio 2022;
- 10) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 17:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A) Criteri generali per il conferimento del titolo di maestro artigiano

002 Allegato B) Criteri generali per il conferimento del titolo di maestro professionale

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATO A)

CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI MAESTRO ARTIGIANO E PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO (ARTICOLI 13 E 20 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 AGOSTO 2002, N. 11).

Capo I

Conferimento del titolo di maestro artigiano

Articolo 1

Requisiti per il conferimento del titolo

1. Il titolo di Maestro artigiano è conferito ad imprenditori artigiani o collaboratori familiari di imprese artigiane che:
 - a) sono titolari, soci attivi o collaboratori familiari di un'impresa artigiana che svolge la propria attività nel relativo settore, iscritta all'albo delle imprese artigiane;
 - b) hanno maturato un'esperienza imprenditoriale di 3 anni come titolare, socio attivo o collaboratore familiare di un'impresa artigiana del settore;
 - c) la Giunta, sentita la Commissione Provinciale per l'Artigianato, può aumentare, per motivate ragioni a 5 anni il limite di cui al punto b);
 - d) hanno acquisito un elevato grado di capacità tecnico - professionali e imprenditoriali nonché nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere, mediante la frequenza obbligatoria dell'apposito corso di cui all'articolo 3 con esito finale positivo.

Articolo 2

Profilo di qualificazione professionale, contenuti dei corsi obbligatori e costi a carico degli interessati

1. La Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, con una o più deliberazioni:
 - a) individua le tipologie di mestiere per le quali può essere conferito il titolo di maestro artigiano;
 - b) approva il profilo di qualificazione professionale che individua le competenze, abilità e conoscenze che costituiscono l'elevato grado di capacità tecnico – professionali, imprenditoriali e le nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere;
 - c) approva i contenuti del corso obbligatorio individuando altresì le competenze, conoscenze o abilità che devono essere già possedute dall'interessato, costituenti quindi il “livello di entrata”;
 - d) fissa i costi da mettere a carico degli interessati per la partecipazione al corso obbligatorio.
2. Per la predisposizione dei documenti di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1. la Giunta provinciale può avvalersi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

Trento o della sua Azienda speciale ai sensi della specifica delega, di cui all'articolo 20 bis della l.p. n. 11 del 2002 e dell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005.

Articolo 3

Accesso al corso obbligatorio e procedure selettive

1. L'accesso al corso di Maestro Artigiano è riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti professionali per il conferimento del titolo di maestro artigiano di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), nonché delle competenze, conoscenze ed abilità costituenti il "livello di entrata" di cui all'articolo 2, lettera c).
2. Al fine di verificare il possesso delle competenze, conoscenze ed abilità costituenti il livello di entrata sono attivate apposite procedure selettive.
3. L'ammissione al corso avviene fino all'eventuale esaurimento dei posti messi a disposizione e in base al punteggio ottenuto durante le procedure selettive. In caso di parità di punteggio di più candidati viene data priorità ai soggetti che ricoprono la carica di titolare o socio attivo d'impresa del settore.
4. Nel caso in cui il numero di richiedenti sia inferiore ai posti messi a disposizione è possibile ammettere, in deroga al comma 1, soggetti non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b). Rimane ferma in tal caso la necessità:
 - a) di possedere per tali soggetti le competenze, conoscenze ed abilità costituenti il "livello di entrata" di cui all'articolo 2 lettera c);
 - b) di maturare, per il conseguimento del titolo di maestro artigiano, i requisiti di cui all'articolo 1 prima dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 7.
5. La domanda di ammissione al corso è presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento che cura l'istruttoria nonché le procedure selettive secondo quanto stabilito dall'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005.

Articolo 4

Contenuto e modalità di svolgimento del corso

1. Il percorso formativo si articola in aree, ciascuna delle quali è organizzata in ambiti di lavoro e moduli formativi:
 - a) area gestione d'impresa;
 - b) area insegnamento del mestiere;
 - c) area tecnico – professionale;
 - d) eventuali altre aree individuate dalla deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso obbligatorio.
2. I soggetti di cui all'art. 5 possono realizzare i percorsi formativi impartendo la formazione afferente singole aree o moduli di area anche unitamente a più profili professionali, in particolare qualora il numero degli iscritti sia inferiore al numero ritenuto minimo.
3. La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno l'80% del monte ore complessivo di ogni area, al netto degli esoneri.

4. In sede di iscrizione al corso può essere chiesto l'esonero dalla frequenza obbligatoria di uno o più moduli formativi. L'esenzione è subordinata alla frequenza con esito positivo da parte del candidato di uno o più corsi i cui contenuti siano equiparabili (sia per coerenza delle materie trattate che per durata) ai contenuti del modulo stesso.
5. L'ente a cui è affidata la gestione del corso, o di parte di esso, è responsabile della valutazione, positiva o negativa, delle conoscenze effettivamente acquisite dal partecipante, anche mediante l'espletamento di una prova finale per ognuna delle aree di cui al comma 1.
6. Per le aree di cui al comma 1, lettera d) la deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso può stabilire particolari modalità di valutazione in deroga ai commi 2 e 4.
7. Per conseguire il titolo di Maestro artigiano è necessaria una valutazione positiva in tutte le aree di cui al comma 1.

Articolo 5

Soggetti realizzatori

1. L'area gestione di impresa e l'area insegnamento del mestiere di cui all'articolo 4 comma 1 sono affidate ai sensi dell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento o la sua Azienda speciale ai sensi della specifica delega, di cui all'articolo 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11.
2. La struttura competente in materia di artigianato affida ad istituti scolastici, soggetti ed enti specializzati, compresa la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l'organizzazione e la realizzazione dell'area tecnico-professionale nonché di eventuali altre aree previste all'articolo 4, comma 1, lettera d).

Articolo 6

Attività di supporto della Commissione provinciale per l'artigianato

1. La Commissione provinciale per l'artigianato fornisce agli enti competenti supporto in ordine alle problematiche di carattere generale in materia di maestro artigiano.

Articolo 7

Conferimento del titolo

1. Il Dirigente della struttura competente in materia di artigianato entro 60 giorni dal ricevimento degli esiti del corso obbligatorio, provvede d'ufficio al conferimento del titolo di maestro artigiano e all'iscrizione nell'elenco dei maestri artigiani

Capo II

Corsi di aggiornamento per maestri artigiani

Articolo 8

Istituzione dei corsi di aggiornamento

1. Sono istituiti i corsi di aggiornamento relativi alle aree di cui all'articolo 4, comma 1 secondo quanto disciplinato dai presenti criteri.
2. Con determinazione del Dirigente competente in materia di artigianato, sentita la Commissione provinciale per l'artigianato:
 - a) sono approvati i contenuti del corso di aggiornamento e la sua durata;
 - b) sono individuati i soggetti destinatari del percorso formativo;
 - c) sono stabiliti i criteri per la valutazione del percorso formativo con una frequenza obbligatoria non inferiore all'80% del monte ore complessivo;
 - d) è stabilito il costo a carico dei partecipanti che non potrà essere superiore a 400,00 euro per ogni iscritto, tenendo conto anche del numero degli iscritti e del costo complessivo del corso;
 - e) è stabilito il numero di edizioni che possono essere realizzate;
 - f) è stabilito il numero massimo e il numero minimo di partecipanti per edizione;
 - g) è stabilito il periodo di realizzazione dei corsi di aggiornamento;
 - h) sono stabilite le modalità di iscrizione;
 - i) è individuato il soggetto che realizzerà il percorso formativo;
 - j) sono individuate le modalità di realizzazione del corso;
3. I soggetti realizzatori dei corsi di aggiornamento sono quelli individuati all'articolo 5.

Articolo 9

Attestazione degli esiti

1. Con determinazione del Dirigente competente in materia di artigianato, sulla base della documentazione trasmessa dall'ente formativo, sono formalizzati gli esiti del corso di aggiornamento;
2. Della frequenza con esito positivo del corso di aggiornamento è rilasciata attestazione all'interessato.

ALLEGATO B)

CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI MAESTRO PROFESSIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO (ARTICOLI 13 E 20 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 AGOSTO 2002, N. 11).

Capo I

Conferimento del titolo di maestro professionale

Articolo 1

Requisiti per il conferimento del titolo

1. Il titolo di Maestro professionale è conferito ad imprenditori o collaboratori familiari che:
 - a) sono titolari o soci attivi o collaboratori familiari di un'impresa, non iscritta all'albo delle imprese artigiane, che svolge la propria attività nel relativo settore;
 - b) hanno maturato un'esperienza di 3 anni come titolare o socio attivo o collaboratore familiare di un'impresa del settore;
 - c) hanno acquisito un elevato grado di capacità tecnico - professionali e imprenditoriali nonché nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere, mediante la frequenza obbligatoria dell'apposito corso di cui all'articolo 3 con esito finale positivo.

Articolo 2

Profilo di qualificazione professionale, contenuti dei corsi obbligatori e costi a carico degli interessati

1. La Giunta provinciale con una o più deliberazioni:
 - a) individua le tipologie di mestiere per le quali può essere conferito il titolo di maestro professionale;
 - b) approva il profilo di qualificazione professionale che individua le competenze, abilità e conoscenze che costituiscono l'elevato grado di capacità tecnico – professionali, imprenditoriali e le nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere;
 - c) approva i contenuti del corso obbligatorio individuando altresì le competenze, conoscenze o abilità che devono essere già possedute dall'interessato, costituenti quindi il “livello di entrata”;
 - d) fissa i costi da mettere a carico degli interessati per la partecipazione al corso obbligatorio.
2. Per la predisposizione dei documenti di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1. la Giunta provinciale può avvalersi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento o della sua Azienda speciale ai sensi della specifica delega, di cui all'articolo 20 bis della l.p. n. 11 del 2002 e dell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005.

Articolo 3

Accesso al corso obbligatorio e procedure selettive

1. L'accesso al corso di maestro professionale è riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti professionali per il conferimento del titolo di maestro professionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), nonché delle competenze, conoscenze ed abilità costituenti il "livello di entrata" di cui all'articolo 2, lettera c).
2. Al fine di verificare il possesso delle competenze, conoscenze ed abilità costituenti il livello di entrata sono attivate apposite procedure selettive.
3. L'ammissione al corso avviene fino all'eventuale esaurimento dei posti messi a disposizione e in base al punteggio ottenuto durante le procedure selettive. In caso di parità di punteggio di più candidati viene data priorità ai soggetti che ricoprono la carica di titolare o socio attivo di impresa del settore.
4. Nel caso il numero di richiedenti sia inferiore ai posti messi a disposizione è possibile ammettere, in deroga al comma 1 soggetti non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b). Rimane ferma in tal caso la necessità:
 - a) di possedere per tali soggetti le competenze, conoscenze ed abilità costituenti il "livello di entrata" di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c);
 - b) di maturare, per il conseguimento del titolo di maestro professionale, i requisiti di cui all'articolo 1 prima dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6.
5. La domanda di ammissione al corso è presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento che cura l'istruttoria nonché le procedure selettive secondo quanto stabilito dall'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005.

Articolo 4

Contenuto e modalità di svolgimento del corso

1. Il percorso formativo si articola in aree, ciascuna delle quali è organizzata in ambiti di lavoro e moduli formativi:
 - a) area gestione d'impresa;
 - b) area insegnamento del mestiere;
 - c) area tecnico – professionale;
 - d) eventuali altre aree individuate dalla deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso obbligatorio.
2. I soggetti di cui all'art. 5 possono realizzare i percorsi formativi impartendo la formazione afferente singole aree o moduli di area anche unitamente a più profili professionali, in particolare qualora il numero degli iscritti sia inferiore al numero ritenuto minimo.
3. La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno l'80% del monte ore complessivo di ogni area, al netto degli esoneri.
4. In sede di iscrizione al corso può essere chiesto l'esonero dalla frequenza obbligatoria di uno o più moduli formativi. L'esenzione è subordinata alla frequenza con esito positivo da parte del candidato di uno o più corsi i cui contenuti siano equiparabili (sia per coerenza delle materie trattate che per durata) ai contenuti del modulo stesso.

5. L'ente a cui è affidata la gestione del corso, o di parte di esso, è responsabile della valutazione, positiva o negativa, delle conoscenze effettivamente acquisite dal partecipante, anche mediante l'espletamento di una prova finale per ognuna delle aree di cui al comma 1.
6. Per le aree di cui al comma 1, lettera d) la deliberazione con cui sono approvati i contenuti del corso può stabilire particolari modalità di valutazione in deroga ai commi 2 e 4.
7. Per conseguire il titolo di maestro professionale è necessaria una valutazione positiva in tutte le aree di cui al comma 1.

Articolo 5

Soggetti realizzatori

1. L'area gestione di impresa e l'area insegnamento del mestiere di cui all'articolo 4 comma 1 sono affidate ai sensi dell'accordo di programma di cui all'articolo 19 della l.p. n. 20 del 2005 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento o alla sua Azienda speciale ai sensi della specifica delega, di cui all'articolo 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11.
2. La struttura competente in materia di artigianato affida ad istituti scolastici, soggetti ed enti specializzati, compresa la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l'organizzazione e la realizzazione dell'area tecnico-professionale nonché di eventuali altre aree previste all'articolo 4, comma 1, lettera d).

Articolo 6

Conferimento del titolo

1. Il Dirigente della struttura competente in materia di artigianato entro 60 giorni dal ricevimento degli esiti del corso obbligatorio, provvede d'ufficio al conferimento del titolo di maestro professionale e all'iscrizione nell'apposito elenco.

Capo II

Corsi di aggiornamento per maestri professionali

Articolo 7

Istituzione dei corsi di aggiornamento

1. Sono istituiti i corsi di aggiornamento relativi alle aree di cui all'articolo 4, comma 1 secondo quanto disciplinato dai presenti criteri.
2. Con determinazione del Dirigente competente in materia di artigianato:
 - a) sono approvati i contenuti del corso di aggiornamento e la sua durata;
 - b) sono individuati i soggetti destinatari del percorso formativo;
 - c) sono stabiliti i criteri per la valutazione del percorso formativo con una frequenza obbligatoria non inferiore all'80% del monte ore complessivo;

- d) è stabilito il costo a carico dei partecipanti che non potrà essere superiore a 400,00 euro per ogni iscritto, tenendo conto anche del numero degli iscritti e del costo complessivo del corso;
 - e) è stabilito il numero di edizioni che possono essere realizzate;
 - f) è stabilito il numero massimo e il numero minimo di partecipanti per edizione;
 - g) è stabilito il periodo di realizzazione dei corsi di aggiornamento;
 - h) sono stabilite le modalità di iscrizione;
 - i) è individuato il soggetto che realizzerà il percorso formativo;
 - j) sono individuate le modalità di realizzazione del corso;
3. I soggetti realizzatori dei corsi di aggiornamento sono quelli individuati all'articolo 5.

Articolo 8

Attestazione degli esiti

- 1. Con determinazione del Dirigente competente in materia di artigianato, sulla base della documentazione trasmessa dall'ente formativo, sono formalizzati gli esiti del corso di aggiornamento;
- 2. Della frequenza con esito positivo del corso di aggiornamento è rilasciata attestazione all'interessato.